

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA contro l'infortunio sul lavoro di agricoltura

L'Unione del Lavoro si è di già preoccupata dell'applicazione del D. L. 23 agosto 1917, N. 1450 e del relativo R. 21 novembre 1918, N. 1880. Le disposizioni contenute sono della massima importanza. Da notarsi bene: il contadino non paga alcuna quota d'assicurazione. Diamo qui per esteso le norme principali, raccomandando la lettura a tutti indistintamente. Per ogni occorrenza in merito, rivolgersi all'Unione del Lavoro.

Assicurati.

Sono assicurati contro l'infortunio sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai 75 compiuti:

1) I lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali.

2) I proprietari, mezzadri affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende; sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

3) I sovrasanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, composta in natura, non superiore a L. 10 (art. 1, D.).

a) degli addetti ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai;

b) coloro che sono addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso agricolo.

Indennità assicurate.

Danno diritto ad indennità i casi di infortunio per causa violenta di occasione di lavoro che abbiano per conseguenza:

a) la morte;

b) la inabilità permanente assoluta;

c) la inabilità permanente parziale con riduzione dell'attitudine al lavoro di più del quindici per cento;

d) la inabilità temporanea assoluta per la quale l'infortunato debba astenersi dal lavoro per più di dieci giorni;

Le indennità sono stabilite in base ad una tabella allegata al Decreto legge nella seguente misura:

a) per il caso di morte;

Età al momento dell'infortunio	Sesso	
	Uomini	Donne
Dai 9 ai 12 anni compiuti	1.500	1.500
» 12 ai 15 »	3.000	2.250
» 15 ai 23 »	6.000	5.000
» 23 ai 25 »	7.500	3.750
» 55 ai 75 »	4.500	2.250

b) per il caso di inabilità permanente assoluta:

Età al momento dell'infortunio	Sesso	
	Uomini	Donne
Dai 9 ai 12 anni compiuti	3.000	3.000
» 12 ai 15 »	4.500	3.600
» 15 ai 23 »	7.500	4.500
» 55 ai 75 »	6.000	3.000

c) Per il caso di inabilità permanente parziale l'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.

L'art. 103 del regolamento stabilisce i gradi di riduzione dell'inabilità permanente parziale.

d) per il caso di inabilità temporanea assoluta:

Età al momento dell'infortunio	Indennità giornaliere	
	Uomini	Donne
Dai 12 ai 15 anni comp.	1.50	1.50
» 15 ai 65 »	4.00	3.00
» 23 ai 55 »	6.500	4.000
» 65 ai 75 »	2.25	1.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte o di inabilità permanente assoluta, va aggiunto un decimo per la moglie o per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del cinquanta per cento. Così, per esempio, se un lavoratore sia colpito da infortunio in età di 40 anni, che abbia per conseguenza l'inabilità permanente assoluta, sarà liquidata l'indennità di:

L. 2500 se non ha moglie e figli in età inferiore ai 15 anni;

L. 2750 se ha moglie e non figli, o se è vedovo ed ha un figlio in età inferiore ai 15;

L. 3000 se ha moglie e un figlio minore di anni 15, o se è vedovo ed ha due figli minori di 15 anni;

di cui 750. L'indennità può raggiungere

la somma di L. 3750 nel caso che l'infortunio abbia moglie e 4 o più figli minori di 15 anni, oppure sia vedovo ed abbia 5 o più figli minori di 15 anni.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate, però alla Cassa Nazionale di previdenza, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa, risultata almeno di 300 lire all'anno.

La tabella delle indennità è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio né superiori ad un quinquennio (art. 3, D.).

Il contributo di assicurazione si paga sotto forma di addizionale dell'imposta fondiaria, assieme con le rate di questa, ed è determinato in base a tariffe stabilite da speciali commissioni, costituite nei singoli compartimenti di assicurazione o nelle quali sono rappresentati gli esercenti delle aziende ed approvate dal Ministero per l'industria il Commercio ed il Lavoro (art. 7, D.) il contributo può essere determinato: (art. 7, D. o art. 18-24 R.).

Il contributo di assicurazione non può essere superiore a L. 1.75 per ettaro; e qualora dall'applicazione del contributo per imposta risultasse per una proprietà un contributo superiore a L. 1.75 per ettaro, può essere prodotto ricorso all'Intendente di Finanza per lo sgravio dell'ipoteca (art. 7, D. e art. 34, R.).

Agli esercenti aziende agrarie e forestali non incombono obblighi di denuncia di esercizio, né di stipulazione di contratto di assicurazione; secondo il sistema del decreto legge l'assicurazione avviene automaticamente; in ciascuna zona vi è un Istituto assicuratore, che opera in quella zona in regime di esclusività; esso provvede al pagamento delle indennità per gli infortuni che avvengono in quella zona, ed incassa tutti i contributi di assicurazione afferenti alle proprietà comprese nella zona medesima.

In caso di infortunio i proprietari, gli esercenti aziende agrarie e forestali non hanno obbligo di fare denuncia, dovendo questa essere fatta dal medico che presta la prima assistenza all'infortunato; non è superfluo avvertire che, se questi obbligo non è imposto dalla legge o dal regolamento, tuttavia sotto ogni aspetto conviene che i proprietari o esercenti di aziende agricole o forestali, procurino di prestare ogni assistenza all'infortunato e facciano venire subito sul luogo il medico. A questo proposito il regolamento dispone che sia messo a disposizione qualsiasi mezzo possibile per il trasporto dell'infortunato al luogo dove possa ricevere la prima cura od anche per dar modo al medico di recarsi sul luogo dell'infortunio (art. 85, R.).

Il Regolamento infine stabilisce, che gli esercenti delle aziende agrarie o forestali debbono su richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato l'indennità giornaliera per la inabilità temporanea assoluta nella misura e con le modalità che saranno indicate ad essi dall'Istituto assicuratore. Questa indennità saranno rimborsate ogni quindici giorni salvo contraria convenzione (art. 107, R.).

Infortuni.
Obblighi degli infortunati.

In caso di infortunio conviene che sia chiamato subito il medico sia per diminuire possibilmente le conseguenze, sia per un miglior accertamento delle circostanze, e per evitare quindi le contestazioni; giova avvertire che se l'infortunato indugia tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, sarà considerato come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento dell'indennità, quello della prima visita medica (art. 82, R.).

L'infortunato ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che siano disposte dall'Istituto assicuratore; se però si reputi necessario compiere atti che possono avere influenza sull'andamento della cura, le visite debbono essere fatte alla presenza del medico curante dell'infortunato (art. 89, R.).

L'infortunato non può rifiutarsi di sottostare alle cure dell'Istituto assicuratore se ritenga necessario; fra tali cure non sono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi (art. 18, D.).

L'Istituto rimborserà all'infortunato le spese di viaggio ed una diaria nella misura che sarà stabilita dal Comitato di liquidazione (art. 89, R.).

Se l'infortunato non voglia sottoporsi alle visite di controllo od opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattogli dall'Istituto assicuratore per gli effetti

di cui alle lettere a) e b), l'Istituto assicuratore potrà non corrispondergli il pagamento della indennità giornaliera fino a che egli non consenta alla richiesta dell'Istituto stesso. I giorni nei quali l'operaio è privato dal sussidio in conseguenza delle disposizioni precedenti, sono tuttavia computati come giorni di sussidio all'effetto della determinazione del periodo massimo di 90 giorni (art. 89, R.).

Denuncia dell'infortunio.
Obblighi dei medici.

Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita, quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza una inabilità che impedisca la astensione assoluta dal lavoro per più di cinque giorni. Tale certificato è compilato secondo un modello speciale approvato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e da quello delle Poste e del quale i medici saranno forniti dall'Istituto assicuratore del compartimento. Questo certificato vale come denuncia dell'infortunio, e perciò il medico deve consegnarlo, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza, all'Ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore (art. 71, R.).

Nei casi di infortunio seguito da morte, o da lesioni tali da doverne prevedere la morte od una inabilità al lavoro superiore ai 40 giorni, il medico ha anche l'obbligo di trasmettere direttamente copia del certificato denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, e inoltre, nei casi di infortunio mortale, il medico deve darne avviso telegrafico all'Istituto assicuratore che ne rimborserà la spesa (art. 73, R.).

Il medico curante del lavoratore colpito da infortunio, qualora l'inabilità al lavoro abbia durata superiore ai 10 giorni, di inviarsi, ogni dieci giorni ed al termine della malattia, all'Istituto assicuratore per tramite dell'Ufficio postale, un certificato che accerti la continuazione o la fine della malattia e fornisca tutte le altre indicazioni richieste nel modulo speciale, che il medico riceverà dall'Istituto assicuratore e che potrà ritirare dal Comune o dall'Ufficio postale art. 86, R.).

Tutti i certificati sono spediti in esenzione da tasse postali. La spesa di certificati denuncia è quella per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore nella misura stabilita nell'art. 87 del Regolamento.

I medici condotti e gli ufficiali sanitari non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi ad un infortunato, qualunque sia il Comune a cui questo appartenga, salvo il diritto a ripetere il loro onorario da chi ne abbia l'obbligo, quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita dal Comune, e debbono rilasciare i certificati di cui sopra nei modi ivi indicati (art. 83, R.).

Pagamento delle indennità e Comitati di liquidazione.

Le indennità giornaliera per i casi di inabilità temporanea assoluta sono liquidate dagli Istituti assicuratori o pagate a periodi non antecedenti i 7 giorni (art. 10, D. e art. 106, R.); invece le indennità per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per i casi di morte sono liquidate dai Comitati di liquidazione (art. 10, D.). I Comitati di liquidazione sono costituiti presso gli Uffici degli Istituti assicuratori nei capoluoghi di ciascun compartimento di assicurazione ed in quegli altri luoghi dove ne sia riconosciuta la necessità; ciascuno di essi è composto da un presidente nominato dall'Istituto assicuratore, previa approvazione del Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, da un rappresentante delle aziende e da uno dei lavoratori, questi ultimi designati dalle rispettive organizzazioni (art. 90, 101, R.). La indennità giornaliera è pagata per 90 giorni; ma se l'inabilità continua e il Comitato di liquidazione prevede che la lesione abbia esito di inabilità permanente in misura superiore ai 15 Ogi, il Comitato medesimo può autorizzare l'Istituto a continuare il pagamento dell'indennità giornaliera a titolo di provvisorietà, fino a concorrenza di metà dell'indennità definitiva che si presume dovuta (art. 3, D. e art. 105, R.).

Nei casi di inabilità permanente l'Istituto assicuratore rimette entro i 15 giorni dalla presentazione del certificato medico definitivo, i documenti al Comitato di liquidazione; questo provvede alla liquidazione delle indennità entro i 6 dalla deliberazione del Comitato. L'Istituto convoca all'infortunato la misura dell'indennità liquidata. Se l'infortunato non accetta, la pratica è rinviata al Comitato, che pronuncia il suo definitivo giudizio; se l'infortunato non accetta anche questo secondo giudizio, può convenire l'Istituto assicuratore davanti la competente Commissione arbitrale (art. 108-110, R.).

Quando invece l'infortunato accetta la liquidazione, l'Istituto provvede al pagamento delle indennità previa costituzione della provvisorietà; la somma depositata diventa deliberatamente pagabile alla scadenza di due anni dal giorno dell'infortunio o a quella dell'eventuale giudizio di revisione.

Nei casi di infortunio seguito da morte l'indennità liquidata dal Comitato di li-

quidazione con norme analoghe a quelle sindacate. Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennità ed è sottoposto a penalità combinate dagli art. 413, 414 C. P.

Istituti di Patronato.

Almeno in ciascun luogo di compar-

timento di assicurazione sarà istituito un Istituto di patronato o di assistenza per la tutela dei diritti e degli interessi degli infortunati. Gli Istituti di patronato prestano la loro assistenza anche durante la liquidazione in sede amministrativa dell'indennità.

Per la Provincia di Udine l'Istituto di Patronato ha sede presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, Via Prefettura, 14.

Cronache friulane

"VITA RUSTICA", ORGANO DEL SINDACATO INDUSTRIALE FRIULANO SEZIONE AGRARIA

La Direzione della Sezione Agraria del Sindacato Industriale Friulano ci prega di rendere noto a tutti gli amici che il Bollettino "VITA RUSTICA", viene spedito gratuitamente.

E' inutile pertanto che siano fatte richieste di abbonamenti.

Le Cooperative, le Leghe, le Lattarie ecc. che desiderassero numeri in più di quelli che vengono spediti non hanno che a farne richiesta al Sindacato Industriale Friulano - Sezione Agraria.

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

Il Comitato di liquidazione

La parola facile e piano, lo spirito persuasivo della brava conferenziera lasciano ottima impressione in mezzo all'uditorio.

Alla signorina Mander seguì Virginia Castellani il quale additò alle donne la loro nobilitazione di pace e di amore cristiano in mezzo all'odierna travagliata società.

Seppimo che ora si sta costituendo il Circolo giovanile femminile e l'Unione delle Donne Cattoliche.

Alle nuove istituzioni auguri di vita, di bene e di vittoria per Dio e per il nostro paese.

**Per la Ferrovia
Villa Santina-Calalzo**

Il Sindaco di Udine ci comunica: Ministero delle Colonie.

Comunico alla S. V. la risposta del Ministero dei Lavori Pubblici che riassume le conclusioni delle trattative verbalmente intensificate in questi giorni, mentre devo riconoscere che l'intervento della Direzione delle Ferrovie e del Ministero dei Lavori Pubblici non fu inferiore alla necessità ed alla urgenza da me prospettata e valorizzata colla scorta delle autorevoli e devolute promesse della S. V.

Ho ragione di sperare che fra pochi giorni il progetto ferroviario di Villa Santina Ampezzo sarà un fatto compiuto.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

Il Segretario: G. Ferrari.

seguenti del codice penale militare, in virtù dei quali gli ordinamenti dell'Alto Comando hanno valore di legge per tutto il territorio dichiarato zona di guerra.

Dal punto di vista giuridico, pertanto, non può ravvivarsi nessun diritto nelle persone che furono colpite da provvedimenti discrezionali della autorità militare, a una revisione dei provvedimenti stessi; la discrezionalità attribuita per ragioni militari o di interesse pubblico all'autorità responsabile della difesa del territorio nazionale esclude qualsiasi sindacato di merito.

Oltremodo tenaci pretese che i provvedimenti eccezionali di guerra hanno la loro giustificazione nel concetto di una prevalenza assoluta dell'interesse della Nazione su quello dei singoli e che pertanto non può avere alcuna efficacia la rivendicazione delle normali comuni garanzie, a favore della libertà individuale nei confronti dei pubblici poteri.

Per quanto riguarda assertedi diritti da parte delle persone che furono oggetto di provvedimenti di internamento, è superfluo osservare che ogni simile pretesa appare destituita di ogni fondamento giuridico. Qualunque danno per essere risarcibile deve essere di natura danosa. Ora non può considerarsi tale, l'eventuale lesione economica in fatto indirettamente dalle autorità le giustino nell'esercizio di poteri discrezionali affidati dalla legge a difesa del più alto interesse pubblico; la protezione del territorio o delle libertà nazionali.

Così ora tali imprescindibili necessità, si potranno prendere in benevolo esame quelle richieste individuali che mirino ad attenuare o cancellare le conseguenze dai provvedimenti accennati, o gli onorvoli intervenienti possono essere sicuri che il Governo non mancherà di far ciò che la massima premura.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Il Sottosegretario di Stato, Teso.

Roma, 27 agosto 1921.

S. E. Girardini, Ministro Colonie.

Mi sono personalmente interessato e come progetto massima da Villa Santina a Calalzo e quello esecutivo tronco Villa Santina Ampezzo di importo lire diciotto milioni e cinquecentomila. Su detti progetti deve dare parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici in adunanza generale che siensi alla metà di ciascun mese. Tenuto conto però speciali ragioni che mi ha fatto presenti e disposte quest'oggi stesso che ai primi dell'entrante mese venga tenuta adunanza straordinaria onde procedere esame. Se progetto sarà ritenuto meritevole di approvazione disporrò sollecitamente l'inizio di parte lavori versando il fondo lire 5 milioni disponibile in bilancio.

Cordiali saluti, Ministro Michele.

Piccole osservazioni

Vi siete mai accorti che non si vive più frulanamente?

I costumi dei nostri vecchi si sono smarriti, sono perduti nella vacuità di un ricordo lontano. Eppure la vita semplice è di ieri, è di pochi anni o sono!

E' il progresso, è la sopravvivenza civiltà che ha mutato nostra gente?

O non è piuttosto, una scimmiesca civetteria che pervase l'anima dei nati friulani?

Ecco: anche la lingua ha subito delle trasformazioni, s'è italianizzata, s'è corrotta. Il friulano che si parla nei nostri paesi non riveste più quella purezza, quella espressione genuina di vita nostra che conobbe le generazioni dei lavoratori tenaci, la stirpe che ha fatto parlare di sé in patria ed all'estero.

Si vive così, modestamente. Credevo di essere perfezionati, d'aver fatto molti passi in avanti. Con merce e gusti d'importazione d'al di là dei nostri confini.

Intanto si balla; ed i balli preferiti sono ancora i meno compresi dal nostro popolo, quelli che più puzzano di esotico e di strano. Il fox-trot che le ragazze friulane ballano così volentieri è forse il migliore indizio della frivolezza in cui sono cadute. Ma provatevi a far loro una osservazione! passereste per lo meno da vecchio imbecille.

Grazie a codeste cortesissime ballerine, che hanno smesso anche di fare le apprendite massaie, voi passate nel rango dei poveri diavoli che nulla capiscono e meno sanno, oltre che ad essere indegni di vivere in un secolo... di giovinezza! Accidenti, che giovinezza!

La giovinezza, intesa a loro modo, ha per me il senso della languidezza e della nausea. Non le vedete come si sdilinquiscono, come si contorciono, saltimbanchi di cattivo gusto, albeve prostitute? Mi diranno, dopo d'avermi letto, che sono un ignorante o, alla peggio, che sono un prete... uno di quei pretacci vecchi che insultano dal pulpito perchè hanno invidia e non possono o non sanno fare altrettanto. Così dicono loro, sapete!

Ma struccatele questo vanesio, cercate nelle loro animucce un po' di sano, un po' di friulano... Non ne troverete.

Forse sono troppo italianizzate dopo quell'accidente di guerra che ha colpito la nostra regione, così duramente, con tutte le conseguenze dell'immoralità soldatesca. Ma a che servono le parole di morale?

Io penso con una certa nostalgia a quelle beate sere de la state calda, trascorse chiaccherando e cantando villotte con le finali lunghissime e patetiche.

Non ritornano più? E le serate d'inverno, al tepido calore d'una stalla?

E la pace amata dei campi quando l'intenderemo sovraneamente bella come un tempo?

Io vo' ritornare all'antico, sono appassionato del vecchio; ragiono come un vecchio... Sono un retrogrado, non è vero signorine?

M'è capitato sott'occhi un numero de la rivista di mode « Regina » che ho scorso così, distrattamente, senza curarmene, ma ho trovato senza sguo.

Dei gusti arditi ce n'eran davvero, ma non per me, che non li intendo o di cui sono indifferente.

Una ultima pagina di réclame per un albergo di Roma, in lingua francese. Francese, perchè francese?

Perchè in Italia si parla francese per far più bella figura!

E, la rivista era scritto in italiano... anzi magnificava la bellezza delle donne italiane!

Bella maniera di intendersi, di farsi intendere e di farsi ammirare!

S. F.

In Città

Il collaudo dell'organo ai SS.mo Redentore

Come fu annunciato, domenica 28 ebbe luogo il collaudo del nuovo organo, opera egregia della ditta Vincenzo Muscioni da Cuvio (Varese). Collaudo l'organo l'illustre M.o Mattioli assistito dai M.i D. Pigani e Roussel. L'organo è costruito a sistema pneumatico-tubolare con 2 tastiere, con 18 registri, e molte e svariate combinazioni da cui si possono ottenere i migliori effetti. Il suono dell'organo in prevalenza è dolce, delicato, tanto che erodette bene escludere i registri ad ancia, — mancanza un po' lamentata. Possiede però un ripieno sonoro ed armonioso temperato alla forza ed alla maestà. La «dulliana», i flauti in 8.a ed in 4.a ed i Violini sono fonicamente perfetti con timbri chiari e pastosi. L'illustre Maestro Mattioli che sulla tastiera effuse la

più dei suoi sentimenti musicali) ha stupito il scelto uditorio, sorprendendolo favorevolmente, in specie, nell'aria della «Pentecosta» di Bach e nel «Mugato-brillante» da lui improvvisato su tema datogli. Il pieno dell'organo sarebbe stato desiderabile, data la vastità della Chiesa, alquanto più forte ma ciò è svistato degli estensori del progetto che non si dotarono ragione della grandezza della Chiesa, in rapporto alla potenza dell'organo. Ad ogni modo, anche tale, l'organo è di sovrano ornamento della Chiesa, e noi vi congratuliamo col P. Piro D. Buttò e la Parrocchia che generosamente contribuì alla riedificazione dell'organo, e colla Ditta fabbricante per questa sua prima opera nel nostro Friuli.

Maestro nell'arte del taglio

Dall'Accademia Internazionale di taglio di Bologna, diretta dal Prof. Bulducci, è stata notificata al sig. Angelo Raschin, figlio dell'amico nostro M.o Giovanni, la nomina di Maestro d'Arte di taglio per aver superato l'esame teorico pratico con punti 85 su 100. Al distinto giovane, venne pure conferita una medaglia d'oro. Congratulazioni.

La chiamata dei rividibili della classe 1899

ROMA, 1. — Sui giornali è comparso un reclamo in cui si intendeva impugnare di illegittimità l'ordine di chiamata a visita, della classe 1902, del n. 1 nel 1899, stata dichiarata rividibile nelle leve precedenti. Ora, la disposizione contenuta nel testo unico delle leggi sul reclutamento, nel parlare di rimando a due leve, si riferiscono ai tempi «normali», in cui le leve si effettuano una volta all'anno durante il secondo anno degli inseriti, o non ai casi in cui si sono dovute chiamare leve anticipate come si è fatto in tempo di guerra. Il rimando a due leve nei tempi normali significa perciò il rimando fino all'anno in cui gli inseriti compiono il 22.o anno di età precisamente come ora si è disposto per i rividibili nati nel 1899.

Nè il fatto che la loro leva era stata chiamata anticipatamente poteva fare trascurare tale principio fondamentale su cui anche per ragioni fisiologiche è fondato il concetto della rividibilità. E che tale concetto sia fondato sull'età o non solamente sull'epoca in cui le leve vengono chiamate, è stato ancora più chiarito dal decreto legge N. 452 del 20 aprile 1920, il quale nell'art. 5 nello stabilire l'arruolamento degli inseriti, che hanno esaurito il periodo della rividibilità, parla di inseriti che per ragioni di età non possono più essere mandati rividibili ad un'altra leva.

Doc. Ugo Masotti, direttore responsabile. Ufficio Stabilimento Tipografico S. Paolo, Via Truppa, N. 1.

CASA DI CURA

per malattie d'orecchio - naso - gola

Dott. GUIDO PARENTI

SPECIALISTA

Fermate l'Infiammazione. Il mezzo di recar sollievo alle emorroidi è quello di fermare l'infiammazione. Questo è ciò che fa l'Unguento Foster. Applicatelo esternamente o internamente come il caso richiede. L'effetto calmante è istantaneo. L'Unguento Foster è anche indicato per sollevare affezioni pruriginose della pelle, eczema, pustole ed eruzione cutanea. — Presso tutte le Farmacie: L. 1.850. la scatola, più 0.10 di bollo per scatola. — Per posta aggiungere 0.40. — Dep. Generale, C. Giongo, 19, Cappuccio, Milano.

Dott. Antonio De Leo

Specialista per le MALATTIE DEI BAMBINI ed in medicina interna perfezionato nelle Cliniche

universitarie di Parigi.

Visite tutti i giorni dalle 9 alle 12, e dalle 14 alle 17.

UDINE - VIA GEMONA 84

La Banca Cattolica di Udine

cede in locazione

Cassette di Sicurezza (SAFES)

alle seguenti condizioni:

Dimensioni	Tariffe
I Categ. cm. 50 x 20 x 10	Anno L. 35 sem. L. 15 trim. L. 10
II » » 60 x 20 x 12	» » 30 » » 20 » » 14
III » » 50 x 30 x 16	» » 40 » » 25 » » 16
IV » » 60 x 30 x 20	» » 50 » » 30 » » 20
V » » 50 x 40 x 25	» » 60 » » 40 » » 24
VI » » 60 x 60 x 34	» » 100 » » 60 » » 35

ORARIO

dalle 9 alle 12 } tutti i giorni non festivi — dalle 9 alle 13
dalle 14 alle 17 } il sabato

IL CIOCCOLATO ALLATTE

contiene:

ZUCCHERO!

LATTE!!

CACAO!!!

tre sostanzialissimi ALIMENTI

per ogni età
per ogni sesso
per ogni ceto

NON MANCHI IN NESSUNA FAMIGLIA! PREFERITE SEMPRE LE MARCHE

TALMONE

MORIONDO GARIGLIO

CHE PER L'ENORME DIFFUSIONE TROVERETE SEMPRE E OVUNQUE DI QUALITÀ FRESCHISSIMA

Presso il **Sindacato Indus. Friulano**
UDINE - Via Lovaria, 4


sono aperte le prenotazioni per:

Perfosfato minerale Scorie Thomas Kainite

Semi di trifoglio incarnato Semi di frumento

che si cedono alle MIGLIORI CONDIZIONI con garanzia di analisi.

Aratri di acciaio "SACHS", "ANSALDO",
Erpici - Estirpatori - Seminatrici
POMPE PER SPURGO POZZI NERI
Ventilatori e Svecciatori per cereali
in VENDITA ed a NOLEGGIO



Macchine ed attrezzi per latteria

Sempre disponibili:

Crusca di frumento

Cruschello di frumento

Avena da foraggio

A PREZZI CONVENIENTISSIMI

Officina riparazioni: : : :

: : : : macchine agricole

nel Magazzino in VIALE TRIESTE, 38

(rimpetto al nuovo Mercato bestiamo)

Recapiti presso tutte le filiali in provincia della
BANCA CATTOLICA di UDINE

CASA DI CURA
per malattie d'orecchio - naso - gola **ABBONATEVI**
Dott. GUIDO PARENTI alla "Bandiera Bianca"
SPECIALISTA
UDINE - Via Gussignacco, 16 - UDINE

LAVORAZIONE DEL LATTE

(Impianti completi per latterie, scrematrici, zangole, torchi per formaggio, recipienti per latte, secchielli per mungitura, bacinelle Swartz, secchioni, vasi da trasporto, filtri, stampi per burro, fassere, tele per formaggio, spazzole, pannarole, mestoli, olii lubrificanti. Caglio liquido e in polvere, termometri, cremometri, lattedensimetri, lattefermentatori Bayer, ecc.): rivolgersi alla

Associazione Agraria Friulana

"SEZIONE MACCHINE AGRARIE"

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Foscolle) - UDINE